



## OGGETTO: MODIFICA COMMI 1 E 2 DELL'ART.15 DELLO STATUTO COMUNALE.

### RELAZIONA IL SINDACO

- lo Statuto del Comune di Brez è stato approvato con deliberazione consiliare n.60, dd. 23.12.2010 – esecutiva;
- l'art. 1 comma 1 della L.R. 05.02.2013, n.1 “Modifica alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezioni degli organi dei comuni”, testualmente recita:  
“ *all'articolo 1 della legge regionale 30.11.1994, n.3 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:*  
*1. il comma 1 è sostituito dai seguenti:*  
*il Consiglio comunali dei Comuni della Provincia di Trento è composto da a-b-c-d ed e) omiss,*  
*f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato”;*
- l'articolo 22 della medesima legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, stabilisce che i comuni adeguino il proprio statuto alle disposizioni recate dalla LR 1/2013 entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge. In caso di mancato adeguamento il consiglio comunale viene sciolto, previa diffida ad adempiere entro tre mesi;
- che la L.R. 1/2013 (più volte citata) è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 7 del 12 febbraio 2013 ed è entrata in vigore il trentesimo giorno successivo, ossia il 14 marzo 2013, per cui il termine di diciotto mesi stabilito dall'articolo 22 della LR 1/2013 è scaduto il giorno 14 settembre 2014;
- che per il Comune di Brez, avente un numero di abitanti inferiore a mille, la composizione del Consiglio comunale è fissata in 12 membri;
- l'art. 2 – comma 1 della L.R. 05.02.2013, n.1, riporta:  
“ *all'art.2 della legge regionale n.3 del 1994 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:*  
*a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*  
*1 - La Giunta comunale si compone del Sindaco che la presiede e un numero di assessori stabilito dallo statuto, non superiore a: a-b-c-d ed e) omiss*  
*f) 2 componenti per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti;*
- nell'ambito del Comune di Brez (popolazione inferiore a 1000 abitanti) la Giunta sarà quindi composta da n.2 componenti;
- che in particolare per quanto riguarda lo Statuto di Brez risulta necessario modificare solo l'articolo 15 – commi 1 e 2 del medesimo al fine di adeguare l'articolato al numero di componenti la giunta comunale stabilita dall'articolo 2 LR 1/2013, che ha modificato l'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e s.m; quanto sopra per il fatto che lo Statuto stesso non riporta il numero di consiglieri assegnati;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Letti in particolare i primi due commi dell'art. 15 dell' attuale Statuto comunale che recitano:

### Art.15. Composizione

1. *La Giunta è composta dal Sindaco e da n.4 (quattro) assessori, di cui uno avente le funzioni di Vice sindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.*
2. *Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà, quindi a 2 (due), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.*

Proposto di fissare in due il numero degli Assessori componenti la Giunta comunale;

Rilevata quindi la necessità di modificare i primi due commi dell'art. 15 dello Statuto che avrà il seguente dettato:

### Art. 15. Composizione

1. *La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.*
2. *Uno degli Assessori nominati dal Sindaco può essere un cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, egli può partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.*

*Commi 3-4-5 e 6 omissis;*

Sentita quindi la proposta del Sindaco di porre in votazione il punto;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25;

Vista l'urgenza di provvedere;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell'atto da parte del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 56, comma 1, della L.R. 04.01.1993 n.1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998 n.10,

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano e resi separatamente per quanto riguarda l'immediata esecutività,

### DELIBERA

1. Di modificare, per quanto sopra esposto, i primi due commi dell'art. 15 dello Statuto del Comune di Brez, al fine di ridurre il numero dei componenti la Giunta comunale a decorrere dalle elezioni per il rinnovo degli organi comunali dell'anno 2015, così come presente nella legge regionale 05.02.2013, n.1, che avrà il seguente dettato:
  1. *La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.*
  2. *Uno degli Assessori nominati dal Sindaco può essere un cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, egli può partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.*

*Commi 3-4-5 e 6 omissis.*

2. Di confermare i restanti punti 3-4-5 e 6 dell'articolo 15 dello Statuto comunale, così come approvato con delibera consiliare n.60, dd. 23.12.2010 – esecutiva a sensi di legge.

3. Di disporre la pubblicazione della modifica statutaria dello Statuto comunale, nel testo di cui al punto 1, all'Albo Pretorio del Comune di Brez per 30 giorni consecutivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul Sito del Comune di Brez.
4. Di dare atto che il nuovo articolato entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune, data dalla quale cesserà di produrre effetti quello vigente.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 - 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. 01.02.2005 n. 3/L.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:  
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;  
ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;  
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104.